



## **ELENCO DELLE DOMANDE PIU' FREQUENTI CHE I CORSISTI DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE RIVOLGONO AI PROVIDER IN MATERIA DI ECM**

### **Cosa sono i crediti ECM?**

I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell'accertamento dell'apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell'accreditamento del 13 gennaio 2010– pag.7)

### **I crediti E.C.M. sono obbligatori?**

Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. È esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es.corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

## Come si deve comportare e chi è esonerato e/o esentato dall'obbligo ECM?

### §1. Esoneri (1)

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l'esercizio dell'attività professionale(2) sono esonerati dall'obbligo formativo ECM. L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese(3). Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell'Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 2012 (4) e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.

(1) Si specifica che nel periodo di esonero (§1) il professionista sanitario non sospende l'esercizio dell'attività professionale mentre nel periodo di esenzione (§2) la sospensione dell'attività professionale costituisce elemento qualificante per la richiesta di esenzione.

(2) Sono ricompresi anche i professionisti sanitari temporaneamente privi di occupazione ma aventi titolo ad esercitare la professione.

(3) Sono esonerati per l'intero obbligo formativo individuale annuale ECM i professionisti sanitari che frequentano i seguenti corsi di formazione post-base aventi carattere certificativo:

☐ laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni;

☐ corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

☐ corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La frequenza di corsi universitari diversi da quelli sopraelencati dà diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

L'unità mese è considerata il periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni di corso post-base certificativo. I giorni di frequenza possono anche essere non continuativi e cumulabili nell'anno di riferimento. A titolo esemplificativo: 10 giorni di formazione a gennaio possono essere cumulati con 10 giorni di formazione a maggio. Tale periodo dà diritto a 4 crediti ECM.

(4) Determina della CNFC del 20 giugno 2012 per gli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia – Romagna.

Sono esonerati per l'intero obbligo formativo individuale annuale ECM i professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92(5).

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste dal presente paragrafo.

## §2. Esenzioni

Sono esentati dall'obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale sia superiore a 15 giorni (6), i professionisti sanitari che sospendono l'esercizio della propria attività professionale a seguito di:

a. congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni

b. congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni

c. adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni

d. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni

e. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni

f. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

(5) Sono esonerati altresì i professionisti sanitari che frequentano corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n.686 e s.m.i., nella misura dell'intero obbligo formativo individuale annuale se il corso ha durata annuale o, qualora il corso abbia durata biennale, nella misura del 50% dell'obbligo formativo individuale annuale del biennio ECM ricompreso dal corso di cui sopra.

(6) L'unità mese è considerato il periodo di sospensione dell'attività professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni. Ad esempio il professionista sanitario che sospende l'attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all'esenzione di 4 crediti ECM.

g. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

h. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

i. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art. 14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni

j. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni

k. aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni

l. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste nei punti indicati del presente paragrafo.

Occorre specificare che:

- caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.

### Qual è il debito formativo per il triennio 2014-2016 ?

La Commissione nazionale per la formazione continua nella riunione del 18 settembre ha individuato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2014-2016.

Si rende noto che tale debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale così come calcolato in base alla Determina della CNFC del 17 Luglio 2013.

Tale decisione è stata approvata anche nel corso della riunione tra Ordini, Collegi, Associazioni maggiormente rappresentative del 23 ottobre 2013.

### Qual è la decorrenza dell'obbligo formativo ?

La Commissione Nazionale in data 4 dicembre 2012 ha adottato la seguente determinazione:

- per i professionisti sanitari, vincolati all'iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio della professione, l'obbligo formativo decorre dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale;
- per i professionisti sanitari, non vincolati all'iscrizione all'Albo professionale, l'obbligo formativo decorre dall'anno successivo al conseguimento dell'abilitazione professionale.

### Sono previsti dei premi incentivanti per ECM che vertono su alcuni temi specifici?

27/02/2013 Premio incentivante del 25% al monte crediti degli eventi ECM aventi come tema l' 'assistenza sanitaria a persone che hanno subito violenza'

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 4 dicembre 2012 ha stabilito un premio incentivante del 25% da attribuire al monte crediti degli eventi ECM aventi come tema l' 'assistenza sanitaria in favore delle persone che hanno subito violenza'.

Gli eventi dovranno essere inseriti selezionando l'obiettivo formativo n° 22 'Fragilità (minori, anziani, tossico – dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e socio – assistenziali', (cfr. Accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012, Allegato A - paragrafo 'Aree di intervento formativo: elenco degli obiettivi formativi', pag. 15) e successivamente si dovrà rispondere affermativamente alla domanda 'L'evento ha per tema l'assistenza sanitaria alle persone che hanno subito violenza'.

### Sono previste delle sanzioni per chi non acquisisce i crediti ECM necessari per soddisfare gli obblighi formativi?

La manovra del governo Monti ( legge n.214 del 22/12/2011, articolo 33), così come il precedente DPR n.138 del 13 agosto 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n.148 del 14 settembre 2011), sancisce che entro il 13 agosto 2012 gli Ordini Professionali dei medici chirurghi e quelli delle professioni sanitarie non mediche dovranno stabilire le sanzioni da applicare a chi non acquisisce ogni anno i crediti ECM necessari per soddisfare gli obblighi formativi.

L'obbligo di conseguire i crediti formativi ai fini ECM, per chi opera nella sanità pubblica e privata, stabilito nelle norme elaborate dalla Commissione Nazionale ECM del Ministero della Salute, è stato recepito nel codice deontologico di diverse Professioni sanitarie. Tuttavia, finora mancava una effettiva sanzione per chi non curava il proprio aggiornamento professionale e mancava una norma che rendesse obbligatoria la comunicazione agli Ordini dei crediti conseguiti. Di fatto, negli anni scorsi, i professionisti che si facevano scrupolo di rispettare al 100% l'impegno di aggiornamento spesso dovevano anche subire il dileggio di colleghi che si ritenevano più "furbi".

Questa lacuna è stata colmata con una norma introdotta nella recentissima Manovra finanziaria di Agosto (quella "lacrime e sangue") che all'art.3 comma 5 recita:

"Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a. l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b.previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM).

**La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;"**

**Gli Ordini vengono dunque investiti della registrazione dei crediti formativi ai fini ECM e di irrogazione di sanzioni disciplinari.**

Qual è la riduzione dell'obbligo formativo triennale?

**L'Accordo Stato - Regioni del 19 Aprile 2012 ha stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2011 – 2013 e ha previsto, inoltre, la possibilità, per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente (2008 – 2010) fino a 45 crediti.**

Si conviene, tuttavia che, la riduzione, da attuarsi con criterio proporzionale, si calcola secondo il seguente metodo:

- riduzione di 15 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010

- riduzione di 30 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008-2010

- riduzione di 45 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008-2010.

L'obbligo formativo annuale per il professionista sanitario (non libero professionista) è di un terzo del proprio fabbisogno triennale (50 crediti/anno), al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni ed esoneri. Il professionista sanitario può discostarsi del 50% dall'obbligo formativo annuale.

Crediti acquisiti nel triennio 2008-2010

<b>Crediti acquisiti nel triennio 2008-2010</b>	<b>Fabbisogno Triennale 2011-2013</b>	<b>Fabbisogno annuale 2011-2013</b>
Da 101 a 150	105	Da 17,5 a 52,5
Da 51 a 100	120	Da 20 a 60
Da 30 a 50	135	Da 22,5 a 67,5

## In che percentuale devono essere acquisiti i crediti FAD,RES ed FSC?

In base ai "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010" , per la tipologia (res:convegni, congressi, simposi, conferenze), la tipologia (fsc:gruppi di miglioramento), la tipologia (fsc:attività di ricerca),la tipologia (docenza e tutoring) il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista sanitario (n.90 crediti formativi su 150).

## Come viene conteggiato il tutoraggio individuale?

Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge\*, sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio^. I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni di cui ai paragrafi di riferimento.

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.

I crediti, nella misura di cui sopra, sono riconosciuti anche a chi svolge attività di tutoraggio nell'ambito di specifici PFA, solo se le attività sono inquadrare nel programma formativo del professionista interessato.

\* Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509.Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.

^ L'unità mese è considerata il periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni di tutoraggio anche non continuativo e cumulabile nel triennio di riferimento. A titolo esemplificativo: 10 giorni di tutoraggio a gennaio possono essere cumulati con 10 giorni di tutoraggio a maggio. Tale periodo dà diritto a 4 crediti ECM.

## Come vengono conteggiati gli ECM svolti all'estero?

Per quanto riguarda le attività formative svolte all'estero e non accreditate da provider italiani, in riferimento al riconoscimento dei crediti ECM ,sono state approvate nel corso della riunione del 20 febbraio 2014 le seguenti linee operative:

1.nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato il numero dei crediti, si applica il criterio della riduzione del 50% fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM (determina della CNFC del 17 luglio 2013);

2. nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM (determina della CNFC del 4 dicembre 2012);

3. nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio più restrittivo (esempio: attestato riportante n. 20 crediti per 12 ore di formazione, si possono riconoscere n. 6 crediti ECM).

I crediti acquisibili tramite formazione individuale all'estero non possono superare il 50% dell'obbligo formativo triennale.

Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all'ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (ad esempio ufficio formazione dell'azienda presso cui presta servizio) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.

### A chi compete la certificazione dei crediti formativi erogati dal provider?

La certificazione compete esclusivamente all'Ordine, Collegio o Associazione professionale di appartenenza del partecipante all'evento. Spetta al Provider, oppure nel caso della sperimentazione, all'ente accreditante, inviare i dati al COGEAPS che li rende disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione. (cfr.: Accordo Stato-Regioni 5 novembre 2009).

### Come vengono registrati i crediti ECM?

L'Ordine, il Collegio e l'Associazione professionale di appartenenza provvedono alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM e alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti ECM acquisiti.

A partire dal 28 Giugno 2013 è disponibile sul sito Age.na.s, nella sezione dedicata ai professionisti sanitari, il servizio 'myEcm' tramite il quale è messo a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata con cui può monitorare la propria situazione formativa, visualizzando i crediti acquisiti tramite eventi erogati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Per attivare un account e accedere a myEcm è sufficiente effettuare la procedura di registrazione.



## Ci sono delle agevolazioni per i partecipanti sotto i 35 anni di età agli eventi ECM?

Spesso la formazione ECM è gratuita e offerta da enti e associazioni grazie all'intervento di sponsor, che hanno l'obbligo di non influenzare i contenuti dell'evento formativo. Laddove i congressi e i convegni sono a pagamento, talvolta intervengono aziende farmaceutiche con sponsorizzazioni ad personam a sostegno della partecipazione all'evento del singolo professionista. Rispetto a questa possibilità Confindustria ha inserito nel proprio codice etico una norma che va a vantaggio dei giovani, in quanto è previsto che le aziende farmaceutiche debbano destinare annualmente una quota percentuale pari al 10% alla formazione dei medici under 35.

## FONTI

<http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx>

<http://www.agenas.it/aree-tematiche/ecm-educazione-continua-in-medicina>

<http://ape.agenas.it/professionisti/professionisti-faq.aspx>

<http://ape.agenas.it/Home.aspx>